



AREA DIRIGENZA SANITARIA

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO E LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 tel.071/2911521 fax 071/2911500
sito internet www.asur.marche.it

PREMESSA

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento e la graduazione degli incarichi dirigenziali presso l'ASUR nel rispetto dei principi e procedure stabiliti dalla normativa contrattuale vigente in materia e dall' artt. 15 e seguenti del D.Lgs. n 502/992 e s.m.i., compatibilmente con le risorse economico finanziarie disponibili a tal fine e nel limite degli incarichi e del numero delle strutture previste nell'assetto organizzativo aziendale.

PARTE 1

TIPOLOGIA DI INCARICHI E GRADUAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI

ART. 1 - TIPOLOGIE DI INCARICO

1. Gli incarichi dirigenziali fanno riferimento a due diverse tipologie di attività, quella professionale e quella gestionale, fatti salvi i possibili passaggi fra di esse nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente.
2. Gli incarichi professionali si distinguono in professionali di base e di natura professionale, mentre quelli gestionali si distinguono per il riferimento a Strutture Semplici e Strutture Complesse.
3. Le tipologie di incarico conferibili ai dirigenti sanitari dell'ASUR sono definite dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) CCNL 8.6.2000 con le distinzioni di seguito indicate:

a) Incarichi di Direzione di Struttura Complessa (art. 27, c. 1, lett. a, CCNL 8.6.2000)	Tipo "A"	Struttura Complessa
b) Incarichi di direzione di Struttura Semplice (art. 27, c. 1, lett. b, CCNL 8.6.2000)	Tipo "B1"	Struttura Semplice Dipartimentale
	Tipo "B2"	Struttura Semplice interna a Strutture Complesse
c) Incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo (art. 27, c. 1, lett. c, CCNL 8.6.2000)	Tipo "IP1"	Incarico di natura professionale di altissimo livello
	Tipo "IP2"	Incarico di natura professionale di alto livello
	Tipo "IP3"	Incarico di natura professionale di medio livello
	Tipo "IP4"	Incarico di natura professionale ordinario
d) Incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di 5 anni di attività (art. 27, c. 1, lett. d, CCNL 8.6.2000)	Tipo "D"	Incarico di base

4. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

ART. 2 - MODALITÀ OPERATIVE PER LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. In virtù di quanto disposto dall'art. 50, commi 1 e 2, CCNL 5.12.1996 area dirigenza sanitaria con le integrazioni di cui agli artt. 26 CCNL 8.6.2000 e 24 CCNL 3.11.2005 e come confermato dall'art.6 CCNL 17.10.2008, l'affidamento degli incarichi dirigenziali conferibili è correlato all'attribuzione del trattamento economico di posizione ed è effettuato secondo i criteri appresso riportati.

2. La graduazione delle funzioni di ciascuna delle posizioni professionali previste nell'assetto organizzativo avviene utilizzando l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 25 del CCNL 17.10.2008, come integrato dall'art. 8 del CCNL 6.5.2010, mediante attribuzione di un valore economico differenziato secondo i parametri di riferimento prestabiliti (fattori e criteri differenziali), così come individuati con il presente regolamento.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEL PUNTEGGIO DI PESATURA

1. In virtù della individuazione delle funzioni dirigenziali conferibili è attribuita ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo, in relazione alla complessità della struttura, relativamente agli incarichi gestionali, e della rilevanza delle competenze e conoscenze specialistiche, funzionali e/o professionali affidate, relativamente agli incarichi professionali, un punteggio secondo i criteri e le modalità previste dalle tabelle di seguito indicate:

INCARICHI GESTIONALI		
STRATEGICITA' DELLA STRUTTURA	DESCRIZIONE INDICI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Tipo A: Incarichi di Direzione di Struttura Complessa (art.27, c.1, lett. a, CCNL 8.6.2000)	Complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna funzionale al perseguimento dell'attività istituzionale dei dirigenti assegnati	Punti da 20 a 40
Tipo B1: Incarico di responsabile Struttura Semplice Dipartimentale (art.27, c.1, lett. b, CCNL 8.6.2000)		Punti da 12 a 26
Tipo B2: Incarico di responsabile Struttura Semplice interna a Struttura Complessa (art. 27, c. 1, lett. b, CCNL 8.6.2000)		Punti da 10 a 20

INCARICHI PROFESSIONALI - Art. 27, comma 1, lett. c		
STRATEGICITA' DELLA STRUTTURA	DESCRIZIONE INDICI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
"IP1" Incarico di natura professionale di altissima professionalità	Rilevanza delle competenze e conoscenze specialistiche, funzionali e/o professionali affidate	Punti da 10 a 26
"IP2" Incarico di natura professionale di alta professionalità		Punti da 8 a 10
"IP3" Incarico di natura professionale ordinario		Punti da 5 a 10
"IP4" Incarico di natura professionale		Punti da 3 a 7

INCARICHI PROFESSIONALI - Art. 27, comma 1, lett. d	
TIPO INCARICO	PUNTEGGIO
Incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività	Punti //

2. Dal momento che le diverse posizioni dirigenziali possono presentare ulteriori caratteristiche differenziali di complessità e di connessa responsabilità, in funzione della specificità della struttura o dell'incarico professionale da attribuire, verranno assegnati ulteriori punteggi in base a valutazioni effettuate in via preventiva, utilizzando adeguati "fattori differenziali" e relativi "criteri" interni di pesatura differenziale di seguito indicati.
3. Il valore economico dell'indennità di posizione di ciascun incarico sarà, perciò, determinato sulla base del punteggio totale spettante all'incarico, ottenuto sommando al punteggio indicato nelle tabelle che precedono anche il valore dei punteggi connessi all'applicazione dei fattori e criteri differenziali rilevati in funzione della complessità/livello dell'incarico.
4. I parametri differenziali sotto riportati tengono conto dei criteri previsti dall'art. 50 del C.C.N.L. del 5.12.1996 come integrato dall'art. 26 del C.C.N.L. del 8.6.2000.
5. I fattori differenziali da prendere a base per la pesatura degli incarichi gestionali di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b) del CCNL 8.6.2000, sono esposti in dettaglio nello schema seguente:

INCARICHI GESTIONALI FATTORI DIFFERENZIALI			
A - Grado di autonomia decisionale nelle attività professionali	Punti da 1 a 10		
B - Consistenza Risorse Umane (distinta tra Area Ospedaliera ed Area Territoriale, tenuto conto dei differenti criteri di dislocazione del personale)	Area Ospedaliera	Area Territoriale	
	Personale afferente alla struttura:		Punti
	fino a 5 unità	fino a 1 unità	1
	fino a 10 unità	fino a 3 unità	3
	fino a 15 unità	fino a 5 unità	5
	fino a 20 unità	fino a 10 unità	7
	oltre 20 unità	oltre 10 unità	10
C - Risorse finanziarie (beni e servizi) assegnate in gestione al CdC/CdR	Descrizione		Punti
	Presenza di budget e/o risorse assegnate in gestione fino a € 500.000		1
	Presenza di budget e/o risorse assegnate in gestione da € 500.000 a € 1.000.000,00		3
	Presenza di budget e/o risorse assegnate in gestione da € 1.000.000 a € 2.000.000,00		5
	Presenza di budget e/o risorse assegnate in gestione da € 2.000.000 a € 3.000.000,00		7
	Presenza di budget e/o risorse assegnate in gestione oltre € 3.000.000		10

D - Peculiarità delle competenze e conoscenze specialistiche, funzionali e/o professionali affidate e grado di competenza richiesto	Punti da 1 fino a 10
AREA OSPEDALIERA E1 - Grado di innovazione e informatizzazione, livello di ricerca e formazione, utilizzazione di metodologie e strumentazioni	Punti da 1 fino a 10
AREA TERRITORIALE E2 - Livello di complessità ed integrazione implicante intersettorialità e interprofessionalità	Punti da 1 fino a 10
F - Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali	Punti da 1 fino a 10
FATTORI INCARICHI GESTIONALI: MAX PUNTI 60	

6. I fattori differenziali da prendere a base per la pesatura degli incarichi di tipo professionale di cui all'art. 27, comma 1, lett. c, sono esposti in dettaglio nello schema seguente:

INCARICHI PROFESSIONALI FATTORI DIFFERENZIALI			
INDICATORE / PARAMETRO			PUNTI
A	Area Ospedaliera	A1 - Grado di complessità delle metodologie adottate	da 1 fino a 8
		Complessità delle metodologie e strumentazioni adottate	
	Area Territoriale	A 2 - Livello di complessità ed integrazione implicante intersettorialità e interprofessionalità, visione del proprio ruolo integrata all'interno della complessità dell'Unità Operativa di appartenenza	da 1 fino a 8
B	B - Livello di specializzazione	Attivazione di iniziative mirate al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità	da 1 fino a 8
		Livello delle conoscenze specialistiche e loro relativa complessità	

C	C - Grado di flessibilità/ autonomia	Flessibilità professionale dimostrata nell'adattarsi alle necessità dell'equipe	da 1 fino a 8
		Autonomia esercitata nelle funzioni svolte all'interno dell'equipe	

FATTORI INCARICHI PROFESSIONALI: Max Punti 24
--

ART. 4 – PROCESSO DI GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI

1. L'ASUR provvede, in base al proprio assetto organizzativo, a mappare le varie strutture (Unità Operative Complesse e Unità Operative Semplici) riconducendole alle tipologie d'incarico di cui al presente regolamento.
2. Ad ogni struttura sono assegnati i punteggi secondo i criteri e le modalità previste dalle tabelle indicate nel precedente articolo.
3. Viene graduata altresì ogni singola funzione dirigenziale di tipo professionale individuando la fascia di appartenenza di ciascun dirigente (IP1, IP2, IP3, IP4, o incarico professionale conferibile a dirigente < 5 anni) ed attribuendo i punteggi secondo i criteri e le modalità previste dalle tabelle indicate nel precedente articolo.
4. Il valore del peso graduato di ciascun incarico dirigenziale conferibile è ottenuto dalla somma fra il punteggio attribuito in relazione all'incarico attribuito ed il valore dei fattori differenziali.
5. L'avvenuta graduazione delle funzioni dirigenziali viene formalizzata, previa informativa sindacale, dal Direttore Generale, relativamente all'assetto organizzativo di valenza ASUR, e dal Direttore di Area Vasta relativamente all'assetto organizzativo dell'Area Vasta di competenza.
6. La determinazione delle graduazione delle funzioni dirigenziali del Direttore di Area Vasta avviene previa acquisizione del parere del Direttore Sanitario ASUR.

ART. 5 – RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

1. In base al risultato del processo di graduazione si procede al calcolo del valore economico della retribuzione di posizione di cui al CCNL 6.5.2010. L'importo del valore del "punto" si ottiene dividendo l'ammontare del fondo di posizione per la sommatoria dei punteggi di tutti gli incarichi previsti; ad ogni dirigente, quindi, compete un'indennità di posizione corrispondente al valore medio di cui sopra moltiplicato per il "punteggio" finale attribuito alla posizione funzionale di cui è stato formalmente incaricato.
2. Per quanto riguarda la quota minima garantita della retribuzione di posizione, essa risulta diversificata da dirigente a dirigente in quanto tiene conto della posizione funzionale di provenienza posseduta dal dirigente all'atto dell'entrata in vigore del CCNL.
3. Il valore di tale quota minima garantita è desunto, per singola posizione funzionale e per ciascuna tipologia di incarico, dalla corrispondente voce delle tabelle di cui all'art. 3 del CCNL 6.5.2010 e s.m.i.

4. Al dirigente al quale, con atto formale, viene conferito l'incarico dirigenziale, è riconosciuta una retribuzione di posizione totale, comunque non inferiore alla somma pari al valore minimo di fascia SC, SS e IP in relazione all'incarico conferito.

ART. 6 - IMPORTI MASSIMI E MINIMI DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

1. L'incarico di direzione di Struttura Complessa di tipo A può essere valorizzato al massimo per l'importo di € 50.000,00 tredicesima compresa, ma comunque con l'importo minimo di € 13.883,53.
2. L'incarico di Struttura Semplice B1 può essere valorizzato al massimo per l'importo di €35.000,00 tredicesima compresa, ma comunque con l'importo minimo di € 8.254,57.
3. L'incarico di Struttura Semplice B2 può essere valorizzato al massimo per l'importo di €30.000,00 tredicesima compresa, ma comunque con l'importo minimo di € 8.254,57.
4. L'incarico professionale di tipo IP1 può essere valorizzato al massimo per l'importo di €25.000,00 tredicesima compresa, ma comunque con l'importo minimo di € 10.000,00.
5. L'incarico professionale di tipo IP2 può essere valorizzato al massimo per l'importo di €10.000,00 tredicesima compresa, ma comunque con l'importo minimo di € 7.000,00.
6. L'incarico professionale di tipo IP3 può essere valorizzato al massimo per l'importo di €7.000,00 tredicesima compresa, ma comunque con l'importo minimo di € 5.257,38.
7. L'incarico professionale di tipo IP4 può essere valorizzato al massimo per l'importo di €5.257,38 tredicesima compresa, ma comunque con l'importo minimo di €4.643,37
8. Per il conferimento degli incarichi IP1, IP2 e IP3 trovano applicazione l'art. 3, comma 7, del CCNL 5.6.2006 nonché le disposizioni di cui al presente regolamento.

ART. 7 - MODALITÀ DI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

1. Il fondo di cui all'art. 25 del CCNL 17.10.2008, come integrato dall'art. 8 del CCNL 6.5.2010, è preposto al finanziamento, nei limiti delle rispettive disponibilità:
 - delle retribuzioni di posizione di cui all' art. 3 del CCNL 06.05.2010 e s.m.i.;
 - dell'assegno personale ex specifico trattamento economico;
 - dell'indennità per incarico di direzione di Struttura Complessa;
2. Poiché lo stesso fondo di posizione va integralmente utilizzato, l'ASUR, definito l'ammontare delle risorse del fondo con i criteri e le procedure previste dai CCNNLL e dalle norme vigenti, tenuto conto del numero complessivo dei dirigenti in organico e degli incarichi, come sopra graduati, procede nell'ordine:
 - a calcolare le quote da accantonarsi a carico del fondo per:
 - l'assegno personale ex specifico trattamento economico;
 - l'indennità per incarico di direzione di Struttura Complessa;
 - a determinare, con la quota residua sulla base della graduazioni delle funzioni come sopra definita, il valore economico della retribuzione di tutte le possibili posizioni funzionali dei dirigenti, in relazione agli incarichi conferibili;

- ad attribuire a ciascun dirigente la retribuzione di posizione spettante mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, relativamente agli incarichi di direzione di Struttura Complessa, ovvero mediante sottoscrizione di apposito addendum al contratto individuale di lavoro, relativamente agli restanti incarichi dirigenziali ai sensi dell' art.13, comma 12, CCNL 8.6.2000., come modificato dall'art. 24, comma 6, del CCNL 3.11.2005. La pesatura e conseguente valorizzazione delle posizioni dirigenziali dovrà necessariamente tenere conto anche dei posti vacanti della dotazione organica.
3. Il fondo di posizione deve essere integralmente utilizzato; pertanto le risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili nell'utilizzo annuale sono temporaneamente trasferite nel fondo di risultato del medesimo anno per l'attuazione delle sue finalità e quindi riassegnate al fondo di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo.
 4. La revisione della pesatura degli incarichi di funzione dirigenziale avverrà ogni qualvolta venga a modificarsi l'assetto organizzativo e nei casi previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro area dirigenza sanitaria; in particolare i valori della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali, sulla base della vigente disciplina contrattuale dell'istituto ed in coerenza con la natura dello stesso, possono essere modificati, in minus o in maius, a seguito di una nuova valutazione formale ed espressa dei contenuti delle stesse funzioni (diminuzione o arricchimento dei compiti e delle responsabilità di ciascuna posizione dirigenziale).

ART. 8 - INDENNITA' DI DIREZIONE DI DIPARTIMENTO E DI COORDINAMENTO

1. Ai titolari degli incarichi di direzione dei Dipartimenti Strutturali e Funzionali è riconosciuta la maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile nella misura indicata all'articolo 40, comma 9 CCNL 8.6.2000 area dirigenza sanitaria, come integrato dall'art. 4 del CCNL del 6.5.2010 integrativo del CCNL 17.10.2008, fermo restando il rispetto del vincolo economico in relazione ai limiti di spesa del personale di cui alle disposizioni normative e regionali nel tempo vigenti.
2. Per l'attribuzione della responsabilità delle aree delle attività di coordinamento individuate presso la Direzione Generale è prevista la valorizzazione incrementale della posizione variabile aziendale del dirigente nel rispetto dell'art. 40, comma 6, del CCNL 8.6.2000 e tenuto conto di quanto stabilito nel protocollo d'intesa approvato con DGRM n. 423/2014.

PARTE 2 CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI

ART. 9 - CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. In relazione all'assetto organizzativo dell'ASUR il conferimento degli incarichi dirigenziali ha luogo successivamente alla formalizzazione della graduazione delle funzioni dirigenziali cui correlare il trattamento economico di posizione con le procedure definite nella precedente parte 1.
2. All'atto del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale sono definiti l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, le modalità di effettuazione delle verifiche e

valutazioni e i soggetti a ciò deputati, il trattamento economico di posizione connesso all'incarico attribuito e la sede di lavoro.

3. Nel conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale dovrà tenersi conto dei seguenti elementi:
 - a) della "mission", delle aree di responsabilità, della tipicità e complessità del sistema relazionale proprio della posizione da ricoprire e delle principali attività di competenza;
 - b) del profilo di competenze della posizione dirigenziale;
 - c) dei programmi da realizzare e degli obiettivi fissati.
4. In relazione agli elementi di cui al punto precedente, applicando, ove possibile, il criterio della rotazione, l'ASUR procede all'attribuzione dell'incarico dirigenziale al dirigente più idoneo allo svolgimento dell'incarico stesso, avendo riguardo all'assetto organizzativo, ai programmi da realizzare, alla natura ed alle caratteristiche degli stessi, ai risultati conseguiti in relazione ai programmi fissati nonché sulla base del curriculum formativo professionale del personale interessato e dei seguenti argomenti desumibili anche dalla documentazione contenuta nel fascicolo personale e da valutazione dirette della Direzione:
 - a) attitudini personali e capacità professionali, con riferimento anche alle doti di leadership, di capacità di motivare e di supportare la crescita dei dipendenti, di collaborare con gli altri dirigenti (stile relazionale) nonché disponibilità al cambiamento e dell'assunzione di responsabilità;
 - b) attività direzionali ed organizzative svolte in precedenza;
 - c) valutazioni periodiche effettuate dal Collegio Tecnico di cui all'art. 26 CCNL 3.11.2005 area dirigenza sanitaria nonché delle valutazioni annuali concernenti i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi affidati;
 - d) ampiezza, vastità e complessità delle esperienze professionali già maturate e delle competenze acquisite in attività analoghe a quelle richieste nell'incarico da conferire;
 - e) attività formative, di studio e ricerca svolte nell'ambito della disciplina o professione di appartenenza, nonché del raggiungimento del minimo di credito formativo;
 - f) attività didattica eventualmente svolta presso Istituti e Scuole universitarie o Scuole di formazione del personale del ruolo sanitario;
 - g) produzione scientifica attinente al contenuto professionale dell'incarico da svolgere ovvero riguardante l'attività di gestione e manageriale;
 - h) eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti accertati nell'ultimo biennio.
5. Il conferimento degli incarichi è disposto con provvedimento formale del Direttore Generale, relativamente all'assetto organizzativo di valenza ASUR, e dal Direttore di Area Vasta relativamente all'assetto organizzativo dell'Area Vasta di competenza.
6. Nel provvedimento motivato di conferimento dell'incarico si darà atto delle procedure seguite e delle valutazioni compiute in corrispondenza ai criteri di cui al precedente comma 4, al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento.
7. Il conferimento di incarico di direzione di Struttura Complessa e di incarico di direzione di Dipartimento comporterà la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro che definisce tutti gli aspetti connessi all'incarico con le indicazioni di cui all'art. 13 del CCNL 3.11.2005.
8. Il conferimento degli incarichi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 1, comma 1, del CCNL 8.6.2000 comporterà la sottoscrizione, ai sensi dell' art.13, comma 12, CCNL 8.6.2000, come modificato

dall'art. 24, comma 6, del CCNL 3.11.2005, di apposito addendum al contratto di lavoro individuale che il dirigente interessato procederà a sottoscrivere entro 30 giorni dal ricevimento.

9. In mancanza di sottoscrizione da parte del dirigente entro la scadenza del termine indicato al punto precedente non si potrà procedere ai sensi dell'art. 24, comma 7, del CCNL 3.11.2005, al conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.

ART. 10 - INCARICHI DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

1. I Dipartimenti Strutturali sono articolati nel loro interno in Strutture Complesse e Strutture Semplici Dipartimentali di Area Vasta.
2. L'incarico di Direttore di Dipartimento Strutturale è assegnato ad uno dei Direttori delle Strutture Complesse afferenti il Dipartimento stesso che mantiene la direzione e la responsabilità della Struttura Complessa.
3. Il conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento Strutturale avviene alla luce delle procedure previste dal D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dalla Legge Regionale n. 26/1996; con riferimento al Direttore del Dipartimento di Prevenzione vale quanto previsto dalla DGRM n. 1287/2013.
4. Il Direttore del Dipartimento Strutturale è nominato dal Direttore di Area Vasta, con provvedimento motivato, ed è scelto all'interno di una terna di nominativi proposti dal Comitato di Dipartimento.
5. Il Direttore del Dipartimento Funzionale è nominato dal Direttore Generale ASUR, su proposta del Direttore Sanitario, sentiti i Direttori di Area Vasta interessati, con provvedimento motivato, tra i Direttori di Struttura Complessa che fanno parte del Dipartimento Funzionale.
6. Gli incarichi di Coordinamento di area individuati presso la Direzione Generale sono conferiti dal Direttore Generale ASUR, su proposta del Direttore Sanitario, con provvedimento motivato, tra i Direttori delle Strutture Complesse afferenti all'area di riferimento.
7. La durata degli incarichi di cui al presente articolo è biennale ed è rinnovabile.
8. Il Direttore di Dipartimento e l'incarico di Coordinamento di area può essere sollevato in qualunque momento dal proprio incarico dal Direttore Generale prima della scadenza del mandato per gravi e motivate inadempienze inerenti la sua funzione che facciano venir meno il rapporto fiduciario.

ART. 11 - INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

1. La definizione della tipologia degli incarichi di direzione di Struttura Complessa di cui all'art. 27, comma 1, lett. a del CCNL 8.6.2000 discende esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale di cui all'atto aziendale nonché da altri provvedimenti di organizzazione dell'ASUR.
2. Le Strutture Complesse sono dotate di responsabilità ed autonomia professionale, organizzativa e gestionale rispetto alle risorse assegnate e pertanto il dirigente preposto alla direzione delle stesse è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite.
3. Gli incarichi comportanti direzione di Struttura Complessa sono conferiti ai dirigenti sanitari con le modalità dell'art. 15 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., le procedure di cui al D.Lgs. n.484/97 e sulla

base degli indirizzi per il conferimento degli incarichi di Struttura Complessa di cui alla DGRM n. 1503 del 4.11.2013.

4. Ai sensi del D.L. n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012, per il conferimento di incarico di direzione di Struttura Complessa sanitaria non possono essere utilizzati i contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 septies del D.Lgs n. 502/1992.
5. Relativamente all'incarico di Direttore di Distretto si rinvia agli art. 14 e 16 della Legge Regionale n. 13/2013 e s.m.i.

ART. 12 - INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA SEMPLICE

1. La definizione della tipologia degli incarichi di direzione di Struttura Semplice discende esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale di cui all'atto aziendale nonché da altri provvedimenti di organizzazione dell'ASUR
2. Si considerano Strutture Semplici tutte le Unità Operative che hanno le caratteristiche di cui all'art. 27, comma 1 lettera b) del vigente C.C.N.L., dotate quindi di autonomia gestionale e di responsabilità sull'impiego di risorse umane, tecniche o finanziarie.
3. I suddetti incarichi possono essere conferiti ai dirigenti che, dopo avere svolto 5 anni di attività, abbiano riportato la valutazione positiva del Collegio Tecnico preposto alla verifica di cui all'art. 26, comma 2, lett. a e b, del CCNL 3.11.2005 area dirigenza sanitaria.
4. Per attività (esperienza professionale) si intende il servizio prestato in qualità di dirigente, sanitario, nella specifica professionalità, nell'ambito delle Aziende ed Enti del SSN; nel calcolo dei 5 anni di attività si considerano i periodi svolti con rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, senza soluzione di continuità.
5. Per ogni incarico da affidare il Direttore di Area Vasta (il Direttore Generale per gli incarichi conferibili presso la Direzione Generale) emanerà un avviso interno oppure un interpello diretto ai soggetti interessati nel quale deve essere specificato:
 - a) il tipo di incarico da affidare e la denominazione della struttura;
 - b) requisiti di accesso;
 - c) il profilo dirigenziale e la disciplina richiesti;
 - d) la durata dell'incarico cui si riferisce l'avviso;
 - e) il termine di presentazione delle candidature che devono essere redatte in carta libera;
 - f) l'invito ad allegare un curriculum professionale, in forma di autocertificazione, che dovrà evidenziare gli elementi di cui al precedente art. 9 commi 3 e 4.
6. L'incarico di direzione di Struttura Semplice dipartimentale di tipo B1 è conferito dal Direttore di Area Vasta su proposta del Direttore del Dipartimento; l'incarico di direzione di Struttura Semplice di tipo B2 è conferito dal Direttore di Area Vasta su proposta del Direttore di Struttura Complessa corredata del parere del Direttore di Dipartimento. Gli incarichi conferibili presso la Direzione Generale sono attribuiti dal Direttore Generale.
7. Il Direttore competente, con atto scritto e motivato, propone il dirigente maggiormente idoneo al conferimento dell'incarico cui attribuire l'incarico stesso sulla base di una valutazione comparata di curricula presentati, tenuto conto delle specifiche attività e funzioni nonché degli obiettivi che connotano la struttura oggetto di conferimento.

**ART. 13 - INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE, ANCHE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE,
DI CONSULENZA, DI STUDIO, RICERCA, ISPETTIVO, DI VERIFICA E DI CONTROLLO
CONFERIBILI AI DIRIGENTI DOPO 5 ANNI DI ATTIVITÀ**

1. Per incarichi dirigenziali di natura professionale di cui all'art. 27 c. 1 lett. c) CCNL 8.6.2000 si intendono quelli attribuibili ai dirigenti che svolgono funzioni interne alle Unità Operative connesse alla guida di gruppi di lavoro di alta professionalità ovvero al possesso di elevate competenze tecnico-specialistiche che producono prestazioni quali-quantitative ritenute particolarmente rilevanti per l'Azienda; detti incarichi comportano responsabilità di natura tecnico specialistica.
2. La predetta tipologia di incarico prevede al suo interno 4 sub categorie descritte nel precedente art. 1.
3. All'atto del compimento del quinto anno, decorrente dalla data di prima assunzione contenuta nel contratto individuale di lavoro, di esperienza professionale, intesa come anzianità di servizio maturata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato purché senza soluzione di continuità, sono conferiti, a seguito di valutazione positiva del Collegio Tecnico preposto alla verifica e valutazione dei dirigenti ai sensi dell'art. 26 CCNL 3.11.2005, incarichi professionali di cui all'art. 27, comma 1, lett. c del CCNL 8.6.2000.
4. Il direttore Competente con atto scritto e motivato propone il dirigente maggiormente idoneo al conferimento dell'incarico sulla base di una valutazione comparata dei curricula presentati, valutazione che terrà in speciale considerazione l'esperienza maturata quale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale nella disciplina in questione e tenuto conto delle specifiche attività e funzioni nonché degli obiettivi che connotano la struttura oggetto di conferimento

**ART. 14 - INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE CONFERIBILI AI DIRIGENTI CON MENO DI
5 ANNI DI ATTIVITÀ**

1. Ai dirigenti neo assunti sono conferiti, successivamente al superamento del periodo di prova, incarichi di natura professionale di cui all'art. 27 comma 1 lettera d) CCNL 2000 con ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della Struttura di appartenenza dove il dirigente esercita funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.
2. Detti incarichi hanno rilevanza all'interno della Struttura di assegnazione, si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale di base nel profilo e disciplina di appartenenza.
3. All'interno della suddetta tipologia d'incarico viene individuato un unico livello di professionalità.
4. Il Direttore di Struttura Complessa propone al Direttore di Area Vasta (al Direttore Generale relativamente agli incarichi dirigenziali conferibili presso la Direzione Generale) il conferimento degli incarichi dirigenziali allocati all'interno della Struttura di competenza.
5. Nel conferimento degli incarichi il proponente dovrà tenere conto dei criteri di cui al precedente art. 9 commi 3 e 4 e del curriculum formativo professionale del personale interessato.
6. In caso di inerzia del dirigente tenuto a formulare le proposte per il conferimento degli incarichi, decorsi 15 giorni dalla richiesta, provvede il Direttore di Dipartimento.

ART. 15 - DURATA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. L'incarico di direzione di Struttura Complessa è conferito per cinque anni con facoltà di rinnovo alla scadenza per un analogo periodo.
2. L'incarico di responsabile di Struttura Semplice è conferito per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo alla scadenza per un analogo periodo.
3. Gli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo (art. 27, c. 1, lett. c) e gli incarichi di natura professionale (art. 27, c. 1, lett. d) attribuiti ai dirigenti con meno di cinque anni di attività sono conferiti per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo per un analogo periodo.
4. Resta fermo il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo
5. Il dirigente titolare dell'incarico scaduto è comunque tenuto ad assolvere alle relative funzioni in regime di prorogatio, con relativo trattamento economico, fino al completamento delle procedure per il nuovo conferimento dell'incarico medesimo.
6. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati ancora prima della scadenza ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
7. Ai sensi dell'art.12 CCNL 3.11.2005 il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento dell'incarico di direzione di Struttura Complessa o Semplice.

ART. 16 - CONFERMA DEGLI INCARICHI.

1. L'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico realizza, per i dirigenti di Struttura Complessa o Semplice la condizione per la conferma nell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico; per gli altri dirigenti realizza la condizione per la conferma o il conferimento di nuovi incarichi di pari o maggior rilievo professionale ed economico o di Struttura Semplice.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. La conferma degli incarichi dirigenziali avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, relativamente all'assetto organizzativo di valenza ASUR, e del Direttore di Area Vasta relativamente all'assetto organizzativo dell'Area Vasta di competenza.

ART. 17 - PROCEDURE PER LA RICOLLOCAZIONE DEI DIRIGENTI A FRONTE DI PROCESSI ORGANIZZATIVI CHE COMPORTANO LA SOPPRESSIONE DEI UNITÀ OPERATIVE

1. Per tutti gli incarichi dirigenziali conferibili sono fatte salve le procedure di ricollocazione in caso di riorganizzazione aziendale previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
2. Qualora all'esito di specifici processi di riorganizzazione aziendale una U.O.C non risulti più prevista nell'assetto organizzativo ("*perdente posto*") il Direttore di Area Vasta (il Direttore Generale per gli incarichi conferibili presso la Direzione Generale) invita formalmente il Direttore di U.O.C. interessata non prevista nel nuovo assetto a produrre entro il termine stabilito nella comunicazione, apposita domanda corredata del proprio curriculum formativo e professionale, di ricollocazione volontaria, con l'indicazione delle preferenze, rispetto le nuove Strutture Complesse disponibili previste del nuovo assetto.

3. Le domande potranno essere presentate nell'ambito delle discipline equipollenti a quelle di appartenenza ed anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedono i requisiti di legge per l'accesso (art. 31 CCNL 5.12.1996)
4. In caso di presentazione di domande di ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascuna Struttura Complessa, il Direttore di Area Vasta (il Direttore Generale per gli incarichi conferibili presso la Direzione Generale) su proposta di una Commissione Tecnica che esamina le domande ammissibili, provvede alla valutazione comparativa dei curricula degli istanti, propone al Direttore di Area Vasta, ovvero al Direttore Generale, motivando, il candidato più idoneo al posto da assegnare; il Direttore competente procede conseguentemente all'attribuzione del nuovo incarico.
5. Detta Commissione Tecnica è composta da tre componenti esperti, nominati dal Direttore Generale scelti tra i direttori di Struttura Complessa della medesima disciplina, ma di altra Area Vasta o di altra Azienda anche extraregionale.
6. La valutazione comparativa del curriculum formativo e professionale da parte della Commissione dovrà tenere in considerazione:
 - l'esperienza professionale maturata negli ultimi 10 anni
 - l'esperienza gestionale degli ultimi anni
 - la formazione degli ultimi 10 anni.
7. L'Area Vasta (la Direzione Generale per gli incarichi ivi conferibili) esperite le procedure di ricollocazione volontaria dei Direttori di Struttura Complessa, provvede all'assegnazione degli incarichi diversi da quelli di Struttura Complessa previsti nel nuovo assetto tenuto conto degli elementi di cui al precedente articolo 9.

PARTE 3
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 18 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme disciplinanti le materie contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nel D.Lgs n.150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, nel D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., nella L.R. n.26/1996 e s.m.i., nella L.R. n. 13/2013 e s.m.i., nella DGRM n. 423/2014, nella DGRM n. 1287/2013, nei vigenti CC.CC.NN.LL. area dirigenza sanitaria.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i regolamenti disciplinanti i criteri e le procedure per il conferimento e la graduazione degli incarichi dirigenziali in precedenza approvati nonché le linee di indirizzo aziendali emanate in materia dalla Direzione Generale ASUR.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del provvedimento di approvazione.